

Ammissibile la delega “generale” e “disgiunta” nel CdA

La Cassazione la sdogana, reputandola legittima anche in presenza di consiglieri delegati che operino disgiuntamente in una srl

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [25085](#), depositata ieri, ha stabilito che la previsione dello **statuto** di una **srl** costituita anteriormente al 1° gennaio 2004 (ovvero prima della riforma del diritto societario operata dal DLgs. n. 6/2003) che preveda la facoltà del CdA di **delegare** le proprie attribuzioni – ad eccezione di quelle riservate *ex lege* esclusivamente all'organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio **disgiunto** dei poteri, non si pone in contrasto con norme imperative e, in particolare, con l'art. 2475 comma 3 c.c. (nel testo riformato dal DLgs. n. 6/2003).

Tale norma, infatti, non impone – al di fuori dei casi espressamente previsti nell'ultimo comma (redazione dei progetti di bilancio, fusione e scissione e decisione di aumento del capitale *ex art.* 2481 c.c.) – l'applicazione inderogabile del principio di **collegialità**, attesa la natura suppletiva che rivestono le disposizioni in esso contenute rispetto ad eventuali diverse indicazioni dettate in materia dall'atto costitutivo in forza dei commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 2475 c.c.

Peraltro, la disposizione statutaria in questione neppure comporta un impedimento alla **concorrente legittimazione** del CdA all'esercizio dei poteri di gestione dell'impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e di revoca, analoghi a quelli indicati nell'art. 2381 c.c., allo stesso spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate.

In particolare, nelle motivazioni della sentenza in commento si sottolinea come una **“delega generale”** di tutte le attribuzioni del CdA – fatte salve le competenze inderogabili *ex lege* – non trovi ostacolo nella legge, né nel principio di collegialità dell'organo amministrativo. Essa, al contrario, troverebbe legittimazione nell'art. 2381 comma 2 c.c., dove si prevede la concentrazione delle competenze delegabili del CdA anche in capo ad **uno solo** dei suoi componenti.

Una parte della dottrina, peraltro, ha affermato che l'eliminazione, nella nuova formulazione dell'art. 2381 comma 2 c.c., dell'articolo determinativo – si è passati, infatti, da “delegare «le» proprie attribuzioni” a “delegare proprie attribuzioni” – sottintenderebbe che il consiglio non potrebbe privarsi di **tutte** le sue competenze, operando una delega “generale”.

L'**interesse** dei soci a che le iniziative imprenditoriali siano discusse e decise con l'intervento di più amministratori e quello degli amministratori all'efficace perseguimento degli obiettivi sociali attraverso un'efficien-

te organizzazione del potere gestorio ad essi riservato trovano un **bilanciamento** non nella previsione normativa di rigide forme di procedimentalizzazione dell'attività del CdA, ma in forme di vigilanza e controllo sull'attività dell'amministratore unico o dei consiglieri delegati (emblematici i poteri riservati ai soci dal nuovo art. 2476 comma 2 c.c.) e nella disciplina del sistema di responsabilità interne degli amministratori e dei membri del CdA nei confronti della società e dei soci; fermo restando il potere dell'assemblea di **revocare** gli amministratori e lo speciale rapporto di legittimazione concorrente nell'esercizio del potere di gestione, tale per cui il CdA poteva e può sempre revocare la delega conferita, ovvero avocare a sé operazioni delegate e comunque richiedere informazioni ai delegati e valutare l'attività di gestione.

In sostanza – sottolinea la Suprema Corte – è rimessa al CdA la valutazione dell'importanza delle questioni attinenti alla gestione dell'impresa per le quali si reputi opportuna una preventiva trattazione collegiale, non essendo a ciò di ostacolo una “delega generale”, quando, comunque, i membri del consiglio mantengono un **costante rapporto** con i **delegati** mediante l'attività informativa e valutativa indicata dall'art. 2381 c.c. E, anche nel caso di esercizio in forma **disgiunta** dei poteri delegati a singoli consiglieri, deve ritenersi esclusa una violazione, o una mera compressione, del principio di collegialità in contrasto con norme imperative.

A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 2475 comma 3 c.c., quando l'amministrazione è affidata a più persone, la costituzione del CdA rappresenta la disciplina di default, ma l'atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del medesimo articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente (in tali casi si applicano, rispettivamente, gli artt. 2257 e 2258 c.c.).

Da tale previsione la Suprema Corte sembra inferire la legittimità della soluzione adottata nel caso di specie, che vedeva l'affidamento, con esercizio **disgiunto**, a più consiglieri delle **attribuzioni delegabili**. Peraltro, il potere di veto, che l'art. 2257 c.c. riconosce a ciascun amministratore con decisione rimessa alla maggioranza dei soci determinata secondo la partecipazione agli utili, è coordinato con il peculiare contesto in esame. E, quindi, si ritiene che l'esercizio di tale potere da parte di un amministratore delegato imporrebbe il trasferimento in sede consiliare della discussione e della decisione da adottare sull'operazione controversa.